



*Consultazione pubblica su:*

*“Determinazione del compenso per la  
riproduzione privata di fonogrammi e di  
videogrammi ai sensi dell’articolo 71-  
septies, comma 2, della legge 22 aprile  
1941, n. 633”*

\*\*\*

*Contributo di BBBell S.p.A.*

**DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI  
(già DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE)  
Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235000**

*Alla c.a. della Direttrice Generale, Dott.ssa PAOLA PASSARELLI*  
Inviato via PEC all'indirizzo: dg-bda.servizio2@pec.cultura.gov.it.

Torino, 3 Settembre 2025

Ns Prot. AL 25/vl/17.00

**Risposta di BBBell alla Consultazione su: “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633”**

\*\*\*

**L'Azienda BBBell S.p.A.**

Operatore di telecomunicazioni nato nel 2003 a Torino, BBBell negli anni ha sviluppato la propria attività fornendo servizi avanzati di connettività e telefonia, principalmente in Piemonte e Liguria.

Sfruttando infrastrutture di proprietà, con tecnologie alternative rispetto alle tradizionali (connessione FWA - Fixed Wireless Access), BBBell è in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati anche in aree rurali dove altri operatori non arrivano.

Grazie all'utilizzo delle onde radio, BBBell riesce a superare i problemi di “digital divide”, garantendo connessioni di qualità in ogni luogo, anche nelle aree dove la rete non esiste o è troppo satura.

Nel novembre 2017 BBBell ha inoltre firmato un accordo con Open Fiber che prevede l'accesso all'infrastruttura di rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home).

L'azienda è entrata così nel segmento della fibra ottica, offrendo servizi di Internet veloce e telefonia fissa a clienti privati e piccole e medie imprese, operando al pari degli altri operatori nazionali attivi nel capoluogo. L'azienda offre anche servizi cloud a privati e pubbliche amministrazioni e dispone di un proprio data center certificato.

Infine BBBell, a luglio 2020, ha ottenuto la qualifica di Cloud Service Provider per le PA presso AgID (poi ACN). Tale qualifica attesta la conformità a rigorosi standard di sicurezza, affidabilità, performance e interoperabilità, che consentono alla scrivente di erogare servizi cloud sia ai soggetti privati che agli enti pubblici.

**1. Premessa**

BBBell intende presentare una serie di osservazioni in merito alla proposta di decreto ministeriale che prevede l'estensione del compenso per copia privata ai servizi di “memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud”, nell'ambito della determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Pur riconoscendo la legittima esigenza di tutelare i diritti d'autore e di garantire un

equo compenso ai titolari dei diritti, si ritiene che l'attuale formulazione del provvedimento sollevi rilevanti criticità sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, con potenziali effetti negativi sullo sviluppo digitale e sulla competitività del Paese.

## **2. Profili normativi e legittimità dell'estensione al cloud**

La legge 633/1941, all'articolo 71-septies, disciplina il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, individuando come soggetti obbligati i fabbricanti e importatori di apparecchi e supporti idonei alla registrazione. Tuttavia, la norma non menziona né definisce i servizi di cloud computing, né fornisce elementi che possano giustificare l'inclusione dello spazio di memorizzazione in cloud tra i supporti assoggettabili al prelievo. Il richiamo esplicito che la norma fa ai "sistemi di videoregistrazione da remoto", non appare assimilabile anche perché in questi casi il compenso è commisurato alla remunerazione del servizio, non a una tariffa forfettaria per GB o per utente.

L'inclusione della memoria cloud tra i supporti soggetti a compenso, come previsto dal decreto in consultazione, rappresenta quindi un'estensione significativa rispetto al dettato normativo primario. Un decreto ministeriale, per sua natura, dovrebbe limitarsi a determinare le aliquote e le modalità di calcolo per categorie già previste dalla legge, non introdurre nuove categorie di beni o servizi imponibili. L'assenza di una previsione esplicita nella legge per i servizi di cloud storage suggerisce la necessità di un intervento legislativo specifico, piuttosto che un'estensione tramite atto amministrativo secondario. Un'interpretazione troppo estensiva del potere ministeriale rischia di generare incertezza giuridica e contenziosi, oltre a porre dubbi di compatibilità con il principio di legalità e con il quadro normativo europeo.

## **3. Impatto economico e rischi per la competitività**

L'applicazione di un compenso per copia privata alla memoria in cloud comporta un aumento diretto dei costi per i fornitori di servizi cloud che operano in Italia o che offrono servizi a utenti italiani. Tali costi, inevitabilmente, verrebbero trasferiti sui consumatori finali – siano essi privati, imprese o pubbliche amministrazioni – rendendo i servizi cloud offerti sul mercato italiano meno competitivi rispetto a quelli disponibili in altri Paesi UE che non prevedono un prelievo analogo. Questa disparità rischia di penalizzare le aziende italiane del settore, disincentivare l'adozione di soluzioni cloud e rallentare la trasformazione digitale, soprattutto tra le PMI e nelle aree meno digitalizzate del Paese.

L'estensione di tali oneri anche ai servizi cloud rischia di aggravare ulteriormente il divario competitivo, favorendo la delocalizzazione dei servizi e la fuga dei consumatori verso soluzioni estere non soggette a prelievo.

Inoltre, l'introduzione di un prelievo sulla memoria in cloud comporta un aggravio amministrativo significativo: i fornitori dovrebbero presentare dichiarazioni periodiche alla SIAE sul numero di utenti attivi e sulla capacità di memoria offerta, con un aumento della complessità gestionale e dei costi operativi. Tali oneri rischiano di tradursi in ulteriori barriere all'ingresso e di frenare l'innovazione in un settore strategico per la crescita economica nazionale.

## **4. Doppia imposizione e oneri ridondanti**

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il rischio di doppia imposizione. Il compenso per copia privata è già applicato sui dispositivi fisici (smartphone, computer, hard disk, ecc.) in base alla loro capacità di memoria. L'estensione del prelievo anche ai servizi cloud comporterebbe che lo stesso utente, per la medesima finalità di copia privata, si trovi a pagare due volte: una prima volta all'acquisto del dispositivo e una seconda volta per l'utilizzo dello spazio cloud. Tale duplicazione appare iniqua e contraria alla logica stessa del compenso,

che dovrebbe essere un prelievo forfettario sui mezzi che consentono la copia privata, non una tassazione ripetuta per ogni supporto o servizio utilizzato.

Le procedure di esenzione e rimborso previste dal decreto, seppur teoricamente idonee a mitigare il rischio di doppia imposizione, si traducono in un ulteriore aggravio burocratico per operatori e utenti, con effetti disincentivanti e scarsamente efficienti in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. In particolare, la necessità di dimostrare l'uso esclusivamente professionale o l'inibizione delle funzioni di registrazione per ottenere l'esenzione si traduce in un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai benefici attesi.

## **5. Raccomandazioni e proposte**

Alla luce delle criticità evidenziate, si ritiene opportuno sospendere l'adozione della misura in esame e avviare una riflessione più ampia e approfondita, anche in sede legislativa, sull'opportunità e sulle modalità di estensione del compenso per copia privata ai servizi cloud. Un eventuale intervento dovrebbe essere preceduto da un'analisi d'impatto dettagliata, da un confronto con le best practice europee e da una valutazione attenta delle reali modalità di fruizione dei contenuti digitali da parte degli utenti.

Si suggerisce inoltre di superare il modello dei rimborsi, prevedendo esclusioni esplicite per usi professionali e per servizi che non comportano effettivamente la realizzazione di copie private di opere protette, al fine di evitare oneri amministrativi inutili e di garantire un sistema più equo e trasparente. È fondamentale che ogni eventuale misura sia pienamente compatibile con i principi del mercato interno europeo e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, evitando soluzioni che possano generare incertezza giuridica, contenziosi e distorsioni concorrenziali.

## **6. Conclusioni**

BBBell auspica che le osservazioni qui formulate possano essere utili per una revisione della proposta di decreto, nella direzione di un quadro normativo più chiaro, equilibrato e favorevole all'innovazione. L'estensione del compenso per copia privata ai servizi cloud, così come formulata nella proposta di decreto, presenta rilevanti criticità sia sotto il profilo giuridico che economico. Solo un intervento legislativo esplicito, fondato su un'analisi aggiornata delle tecnologie e dei modelli di consumo, potrà garantire un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti d'autore e la promozione della competitività e della crescita digitale del Paese. Si auspica pertanto un riesame della misura, fondato su un dialogo trasparente con tutti gli attori coinvolti e su una valutazione attenta delle ricadute economiche, giuridiche e tecnologiche, nell'interesse dell'intero sistema Paese.

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, attraverso il punto di contatto Ufficio Affari Legali e Regolamentari, e-mail [affarilegali@bbbell.it](mailto:affarilegali@bbbell.it), tel. +39-01101616.

Il presente contributo è integralmente accessibile e non contiene informazioni riservate.

Sperando di aver fatto cosa gradita inviamo distinti saluti.

BBBell SpA

Il Presidente

Enrico Boccardo

